

ORDINANZA N. 34 IN DATA 13/05/2026

OGGETTO: Porto di Brindisi. Stagione estiva 2026. Impianto portuale di Costa Morena Traghetti. Divieto temporaneo di utilizzo per i Tir e i trailers del parcheggio ubicato tra il Terminal di Terrare e il varco doganale principale.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Francesco Mastro, nominato per la carica con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 268 del 23.10.2025,

PREMESSO CHE:

- i flussi di traffico costituiti da mezzi pesanti (camion, Tir, trailers), sia in arrivo che in partenza da/su motonavi traghetto e ro-ro che ormeggiano alle banchine di Costa Morena Traghetti, nel corso degli ultimi anni, hanno conosciuto un sensibile incremento anche a causa dell'entrata in linea del nuovo traghetto che ha una capienza di mezzi pesanti che supera le duecento unità;
- detto incremento ha determinato un impiego delle aree demaniali marittime nell'ambito dell'impianto portuale sopra citato che, molto spesso, anche a causa di soste di detti mezzi che si protraggono oltre la normale durata delle operazioni da svolgere, giunge quasi a saturare la disponibilità di spazi operative di sosta;

CONSIDERATO

- che il consorzio ASI Brindisi ha affidato la gestione degli spazi di parcheggio di proprietà, posti all'esterno dell'impianto portuale di Costa Morena Traghetti, in adiacenza al Terminal Brindisi;
- che a seguito dell'avvio dei lavori di rifunzionalizzazione del ridetto Terminal, le attività e i servizi amministrativi marittimi, doganali e di biglietteria passeggeri attualmente insistenti presso il medesimo sono state delocalizzate temporaneamente in area consortile, in concessione a società privata e previo nulla osta dell'Ente concedente oltre che del titolare della concessione;

RILEVATA la necessità, in vista degli imminenti picchi di traffico specie di passeggeri e relativi veicoli, di garantire la disponibilità di aree di sosta per questi ultimi anche nell'ambito dell'impianto portuale citato;

RITENUTO necessario, come già praticato in anni precedenti, garantire una maggiore disponibilità di spazi di sosta all'interno dell'impianto portuale di Costa Morena Traghetti per i veicoli dei passeggeri (autovetture, bus, furgoni etc.);

RILEVATO che l'obiettivo sopra citato può essere conseguito tramite la interdizione dell'uso del parcheggio esistente tra il Terminal di Terrare e il Varco principale di Costa Morena Traghetti ai Tir ed ai trailers, garantendo in tal modo anche una migliore possibilità di gestione del traffico veicolare nei periodi di massimo afflusso al porto;



CONSIDERATO che l'interdizione ai Tir e ai trailers della sopra citata area di parcheggio può essere contenuta, sulla scorta dell'esperienza degli scorsi anni, in un arco temporale compreso tra il 1° giugno e il 23 agosto;

RILEVATO conseguentemente la necessità di adottare un provvedimento che disponga quanto in precedenza indicato;

SENTITI il Segretario Generale e il Direttore del Dipartimento di Esercizio del porto di Brindisi di questa AdSP Mam;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 06,00 del giorno 1° giugno 2026 e sino a tutto il 23 agosto 2026, le aree di parcheggio esistenti nell'impianto portuale di Costa Morena Traghetti del porto di Brindisi, evidenziate con il colore rosso dell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, sono destinate alla sosta delle sole autovetture, camper, bus da turismo dei passeggeri in partenza con le navi traghetto che scalano il porto di Brindisi.

Conseguentemente, è fatto divieto ai conducenti dei mezzi pesanti (Tir, Trailers, camion) di utilizzare le aree portuali di cui sopra per il parcheggio e/o sosta dei Tir e dei trailers, ivi inclusi quelli movimentati dalle imprese portuali, che dovranno utilizzare, limitatamente ai soli trailers e con le modalità consentite (sino alle ore 20,00 di ogni giorno), l'area di parcheggio trailers ubicata in adiacenza dell'area extra Schengen.

Art. 2

La violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, che potranno essere rilevate con ogni legittimo mezzo ritenuto idoneo ad accertare la stessa, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1174 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 4

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio on line di questa Autorità.

Bari _____

Il Presidente
Prof. Avv. Francesco Mastro



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli



Dasa-Räger

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. IQ-0325-10

